

## DELIBERA N.173/09/CSP

### ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' STARSAT S.R.L. (AUTORIZZATA ALLA DIFFUSIONE DEL PROGRAMMA TELEVISIVO SATELLITARE "JULIE CHANNEL") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177

#### L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 29 luglio 2009;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, come modificato dalla delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 maggio 2007, n. 120;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali dell'Autorità in data 16 gennaio 2009, n. 05/09/DICAM/N°PROC.1929/FB – notificato in data 21 gennaio 2009 – con il quale veniva contestata alla società Starsat S.r.l., con sede legale in Roma, via Tiburtina n. 1070, autorizzata alla diffusione del programma televisivo satellitare "Julie Channel", la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 per la trasmissione del programma promozionale di servizi audiotex mandato in onda in data 26 marzo 2008, dalle ore 00:30 alle ore 06:00 circa;

ESPERITO l'accesso agli atti del procedimento in data 12 marzo 2009, nel corso del quale è stata eccezionalmente accordata alla società Starsat S.r.l. la proroga del termine per la presentazione di scritti difensivi al fine di consentire alla stessa, a seguito dell'esame dei documenti contenuti nel fascicolo, di esercitare il diritto di difesa;

UDITA la parte in audizione in data 12 marzo 2009, nel corso della quale il rappresentante della società ha rappresentato che:

- la trasmissione oggetto di contestazione non è stata prodotta dalla Starsat S.r.l. che si è limitata ad affittare gli spazi ad una società terza che ha trasmesso il programma andato in onda indipendentemente dalla volontà della Starsat e senza possibilità di intervento di quest'ultima;

- il bacino di utenza dell'emittente satellitare in questione è fortemente ridotto rispetto alle emittenti nazionali in quanto l'accesso ai programmi è limitato agli abbonati SKY (circa 3 milioni di persone) e comunque la società Starsat S.r.l. a seguito della notifica dell'atto Cont. n. 5/09/DICAM, ha immediatamente sospeso la trasmissione di programmi del genere di quello oggetto di contestazione;

- la società Starsat non essendo un'emittente televisiva dotata di concessione, bensì titolare di autorizzazione per lo svolgimento di servizio in via satellitare, ha un capitale sociale di euro 10.000,00 e anche la minima sanzione prevista per la violazione contestata risulta sproporzionata rispetto alle condizioni economiche dell'emittente;

VISTE le memorie giustificative in data 26 marzo 2009 (pervenute all'Autorità con nota prot. n. 0025044 del 27 marzo 2009), con le quali la Società in questione ha chiesto l'archiviazione degli atti evidenziando che:

- nel periodo dall'1 al 31 marzo 2008, nella fascia oraria compresa tra le 00:30 e le 06:00 la Starsat S.r.l. ha venduto gli spazi ad una società terza (Top Line 2005 S.r.l.) per la messa in onda in diretta sul canale satellitare "*Julie Channel*" di un programma promozionale di servizi audiotex a contenuto erotico;

- la Starsat S.r.l. è stata impossibilitata a controllare il contenuto della trasmissione per impedire pose, frasi e/o atteggiamenti tali da richiamare in maniera provocatoria l'attività sessuale per evitare di incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa di riferimento;

- il bacino di utenza dell'emittente satellitare in questione è fortemente ridotto rispetto alle emittenti nazionali in quanto l'accesso ai programmi è limitato agli abbonati SKY e pertanto l'impatto lesivo della trasmissione deve ritenersi oggettivamente limitato ad un numero estremamente inferiore di utenti maggiorenni che, "*in quegli orari a dir poco proibitivi*", possono essersi sintonizzati sul canale satellitare "*Julie Channel*";

- la società Starsat S.r.l., in esito alla contestazione sollevata, ha interrotto la trasmissione di programmi a contenuto erotico sulle emittenti di sua proprietà approntando, inoltre, pregnanti controlli alla propria programmazione;

- la società Starsat S.r.l. ha ceduto il canale a diffusione satellitare "*Julie Channel*" alla società T.E.F. S.r.l. con atto del 24 luglio 2008;

- la Starsat è una società giovane, costituita nel gennaio 2007 con un capitale di 10.000,00 euro ed il pagamento della sanzione in misura ridotta, quantificato in 10.328,00 euro avrebbe costituito un duro colpo alla sopravvivenza della stessa;

RITENUTO di non poter accogliere le giustificazioni addotte dall'emittente in quanto la circostanza che la stessa non sia potuta intervenire sulla trasmissione in virtù della vendita degli spazi televisivi ad una società terza non rileva ai fini dell'attribuzione di responsabilità alla società Starsat S.r.l. che è obbligata a garantire che i programmi vengano trasmessi sul canale ad essa assegnato nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.164,00 (cinquemilacentosessantaquattro/00) a euro 51.646,00 (cinquantunomilaseicento-

quarantasei) ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per il fatto contestato nella misura del doppio del minimo editto pari a euro 10.328,00 (diecimilatrecentoventotto/00), in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge n. 689/81 in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, essa deve ritenersi lieve in considerazione del ridotto bacino di utenza di un programma satellitare come *“Julie Channel”* rispetto a quello delle emittenti nazionali, in funzione dell'accesso ai programmi limitato ai soli abbonati SKY, nonostante la natura dell'illecito attenga ad un rilevante bene giuridico quale la tutela degli interessi morali ed etici dei telespettatori;

- con riferimento all'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: si prende atto che la società in questione a seguito della notifica dell'atto di contestazione ha immediatamente sospeso la trasmissione di programmi del genere di quello oggetto di contestazione predisponendo maggiori controlli alla programmazione irradiata sui canali ad essa assegnati;

- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società Starsat S.r.l., fornitrice di contenuti del programma satellitare *“Julie Channel”* (successivamente ceduto alla T.E.F. S.r.l.), si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo delle proprie attività, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione del Commissario Gianluigi Magri, relatore ai sensi dell'articolo 29 del *“Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità”*;

## ORDINA

alla società Starsat S.r.l. con sede legale in Roma, via Tiburtina n. 1070, autorizzata alla diffusione del programma televisivo satellitare *“Julie Channel”*, di pagare la sanzione amministrativa di euro 10.328,00 (diecimilatrecentoventotto/00), per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

## INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 evidenziando nella causale *“Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.173/09/CSP, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n.689/81. Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.*

Ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'Autorità sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione (corrispondenti a euro 516,00) a lire duecento milioni (corrispondenti a euro 103.291,00) irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Roma, 29 luglio 2009

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE  
Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE  
Roberto Viola